

N. R.G. 68259/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni
dott.ssa Silvia Albano
dott. Gabriello Erasmo

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 68259/2017 promossa da:

_____, nato in Guinea Bissau, il _____, alias _____ (C.U.I. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Leone, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberto Caroncini, 4, presso lo studio del difensore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 19 ottobre 2017 _____, cittadino della Guinea Bissau, ha impugnato il provvedimento emesso il 10 maggio 2017 e notificato il 3 ottobre 2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era nato e cresciuto a Bissau; che era di etnia Peulh e di religione musulmana; che aveva frequentato unicamente la scuola coranica, dai 5 ai 17 anni circa; che suo padre era morto nel 2009 a causa di una malattia, mentre sua madre si era trasferita a Cosse, nella regione di Bafata; che era sposato e aveva due figli, che si erano trasferiti in Guinea Conakry; che era iscritto al partito PAIGC; che nel 2012 aveva lavorato a casa dell'allora presidente del partito, Carlos Gomez Jr; che Carlos Gomez Jr, vinto il primo turno delle elezioni, era stato arrestato prima dello svolgimento del secondo turno elettorale; che il giorno dell'arresto stava andando alla sede del partito con indosso una maglia con la foto di Carlos Gomez Jr; che era stato fermato ad un posto di blocco dai militari della marina, i quali, credendolo membro del PAIGC, avevano aperto il fuoco, colpendolo ad una gamba; che era stato portato all'ospedale di Bissau, ove era stato respinto; che perciò suo fratello lo aveva condotto all'ospedale di Zinguichor, in Senegal, ove era poi rimasto a vivere per 3 anni presso una persona contattata dal fratello; che era tornato nel suo paese quando, nel 2014, il PAIGC era tornato al potere ed aveva ripreso a lavorare; che il 12 novembre 2015 il Capo della marina militare si era recato insieme ad altri militari presso il cantiere ove stava lavorando, chiedendogli chi avesse commissionato il lavoro; che aveva risposto che aveva stipulato un accordo con il proprietario della casa; che uno dei suoi apprendisti lo aveva informato che i militari sospettavano che conoscesse il luogo dove era nascosto il denaro di Carlos Gomez Junior; che il giorno seguente non si era

presentato a lavoro; che il guardiano gli aveva riferito che si erano presentate tre persone in borghese che chiedevano di lui; che dopo 3 giorni aveva avvistato dei pick up con a bordo dei militari dirigersi verso il cantiere; che era fuggito insieme ai suoi operai; che i militari si erano presentati presso la sua abitazione, uccidendo la figlia di sua sorella, impossessandosi dei suoi averi, incendiando la sua casa e catturando il proprio fratello, del quale ancora oggi non aveva notizie; che aveva lasciato il proprio paese di origine, giungendo in Italia il 24 novembre 2016; che prima di arrivare in Italia, aveva transitato in Libia ove era stato catturato da bande criminali e recluso in un centro di detenzione.

La commissione territoriale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile e le circostanze riportate dallo stesso non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Il racconto del ricorrente è stato confermato anche nella audizione innanzi al Giudice, nel corso della quale lo stesso ha aggiunto che durante la prigionia in Libia, durata un anno, aveva subito trattamenti inumani e degradanti. Ha, nello specifico, riferito che era stato catturato con lo scopo di estorcergli del denaro, che il richiedente non aveva la capacità economica di corrispondere; che era stato rinchiuso in una stanza sovraffollata, insieme ad altre 100 persone, ove non c'era neanche spazio per sdraiarsi; che gli davano da mangiare una volta al giorno un piccolo panino; che, non essendoci acqua potabile, beveva l'acqua che utilizzava per fare il cemento; che veniva picchiato e torturato, specie sulla pianta dei piedi; che era costretto a lavorare; che, terminato il lavoro, era stato costretto ad imbarcarsi per l'Italia.

Il richiedente ha depositato:

- Dichiarazione di accoglienza presso il centro "Ferrhotel", rilasciata dalla caritas di Roma;
- Attestato di frequenza del corso di lingua italiana presso la Comunità di Sant'Egidio;
- Certificazione medica rilasciata dal Dott. Carlo Bracci della ASL Roma 1, attestante esiti di morsi di insetti riferibili a soggiorno lungo in assenza di adeguate condizioni igieniche; esiti, consolidati e non recenti derivanti da lesioni traumatiche subite da più di sei mesi, quali rispettivamente esiti cicatriziali riferibili a ferite da strumenti taglienti che hanno colpito con lama perpendicolare alla superficie cutanea, esiti di ferite lacero contuse da corpi contundenti, esiti cicatriziali da ferite d'arma da fuoco, esiti derivanti dalla pratica della tortura denominata "falaqa", consistente nella somministrazione ripetuta di colpi sulla pianta dei piedi; connessione tra i traumi suindicati e le torture subite in Libia dal richiedente.

STATUS DI RIFUGIATO

In tale contesto non può essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando neppure allegare situazioni di potenziale persecuzione riconducibili alla previsione di cui sopra.

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291);

In assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra, non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né

risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.L.vo 251/2007. Infatti, in tal caso, difettano i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, giustificanti l'attribuzione della protezione sussidiaria al richiedente, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. Tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente, che a quella del paese di origine del medesimo.

Infatti, nel caso in questione sulla base di quanto riferito dallo stesso ricorrente non appare sussistere un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti nel caso di rientro nel suo paese, apparendo piuttosto il suo timore riconducibile ad una personale percezione del rischio paventato.

Il timore espresso dallo stesso di essere arrestato od ucciso, poiché all'epoca del colpo di stato era membro PAIGC e lavorava alle dipendenze dell'ex presidente del partito, Carlos Gomez Jr, appare attualmente superato. Infatti, malgrado per lunghissimo tempo il Paese sia stato costretto a misurarsi con una instabilità continua da addebitare ai colpi di stato che per 40 anni hanno generato capovolgimenti di potere mediante l'uso della violenza, attualmente la situazione di sicurezza del paese è in sostanziale miglioramento, essendosi assistito negli ultimi anni ad una certa normalizzazione politico-istituzionale, pur permanendo le condizioni di vita della popolazione precarie.

D'altro canto non sussiste nella zona di provenienza del richiedente un conflitto interno od una situazione di violenza generalizzata che consenta la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007.

PROTEZIONE UMANITARIA

D'altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98.

Si tratta di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.

Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.

Deve, infatti, richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."* (ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014).

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata anche dalla importante pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: *"...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e*

Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche...".

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare "...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.)".

Peraltro, l'articolo 8 comma 3 dlgs 25/2008, disponendo che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere fatto alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti la situazione del Paese di origine del richiedente e "ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati", impone, secondo un'interpretazione conforme non abrogatrice di suddetta norma, di tener conto dei traumi subiti dal richiedente non soltanto nel paese di origine, ma anche nei paesi ove lo stesso abbia transitato prima di arrivare in Italia, che hanno determinato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l'eventuale protezione umanitaria.

Ai fini del riconoscimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari dovrà, pertanto, tenersi conto non solo della storia personale del ricorrente e della situazione del proprio paese d'origine, ma anche delle drammatiche vicende vissute nel paese ove egli ha transitato e dell'integrazione sociale su suolo italiano, motivo che, benché non dotato di valore esclusivo, è rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e, dunque concorre con gli altri requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Dai fatti riferiti dal ricorrente, credibili e circostanziati, e che trovano altresì riscontro nella documentazione depositata in atti, si evince una condizione di particolare fragilità del ricorrente da ascrivere, oltre che alla sua storia personale, al doloroso percorso migratorio e alle violenze e torture subite in Libia, ove è rimasto imprigionato per oltre un anno, ed i cui esiti sono attestati nella certificazione medica depositata in atti, dalla quale si evince che il richiedente ha subito anche la particolare forma di tortura denominata falaka.

È notorio che in Libia sussista una situazione di violenza indiscriminata, derivante dal conflitto armato che interessa il territorio dalla caduta del regime di Gheddafi, e vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel paese e le bande del paese, specie operanti nelle zone di transito. Nell'ultimo rapporto Amnesty international del 2016/2017 si legge che *"sia le forze affiliate ai due governi rivali sia le milizie ed altri gruppi armati hanno commesso nell'impunità gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani. Tutte le parti in conflitto hanno compiuto attacchi indiscriminati e colpito deliberatamente i civili, costringendo migliaia di persone allo sfollamento interno e provocando una vera e propria crisi umanitaria. Migliaia di detenuti sono rimasti reclusi senza processo, in assenza di un sistema giudiziario funzionante, che dia luogo, dunque, ad un equo processo, ed in un contesto in cui la tortura e altri maltrattamenti erano diffusi. I gruppi armati compreso l'autoproclamato Stato islamico (IS) hanno rapito, detenuto ed ucciso i civili e hanno gravemente limitato i diritti alla libertà di espressione e di riunione"*. È indubbio, inoltre, che i trattamenti violenti, inumani e degradanti sono altresì subiti dagli stranieri in transito dalla Libia, che imprigionati in campi di detenzione subiscono violenza, fisica e verbale, tortura, maltrattamenti, malnutrizione, scarsa igiene, che inevitabilmente si ripercuotono sulla personalità del rifugiato, il quale, pertanto, arrivato in Italia si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Nel citato rapporto Amnesty international si legge, infatti, che *"rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. La legislazione libica continuava a considerare reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso di irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento di lotta alla immigrazione irregolare in stato di detenzione indefinita in attesa di espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano fuori da un effettivo controllo. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale"*. Ciò trova recentissima conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte penale internazionale dell'ONU dell'8 maggio 2017 riguardo l'intenzione della Corte di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia (<https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>).

Più recentemente, il 14 novembre 2017, *"Zeid Ra'ad al-Hussein, alto commissario dell'Onu per i diritti umani, ha accusato i Paesi europei di ignorare gli avvertimenti lanciati sull'accordo stretto con la Libia, che ha causato un brusco aumento dei migranti detenuti a 20mila persone. I funzionari dell'Onu che*

hanno visitato i luoghi di detenzione riferiscono di «migliaia di uomini, donne e bambini emaciati e traumatizzati, ammutoliti uno sull'altro». Persone rinchieste in hangar, private della propria dignità, «senza accesso alle necessità più elementari». La situazione, ha dichiarato al-Hussein descrivendo il sistema detentivo libico, si sta deteriorando rapidamente: «Quelle che erano già condizioni tremende sono diventate catastrofiche». La comunità internazionale non può continuare a voltarsi dall'altra parte. «Non possiamo essere testimoni di questa schiavitù dell'era moderna, di stupri e uccisioni illegali in nome della gestione delle migrazioni», ha detto al-Hussein» (<http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-14/dopo-l-accordo-la-ue-libia-migranti-condizioni-disumane-190005.shtml?uclid=AF2vbRBD>).

L'ultima denuncia del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, contenuta nel rapporto del 12 febbraio 2018, evidenzia come in Libia si stiano consumando gravissimi crimini contro l'umanità. Nel rapporto si legge che *«i migranti sono sottoposti a detenzione arbitraria e torture, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale, rapimenti, estorsione illegali e uccisioni illegali...I perpetratori sono funzionari statali, gruppi armati, contrabbandieri, trafficanti e bande criminali...L'Unsmil ha visitato quattro centri di detenzione supervisionati dal Dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale ed ha osservato un grave affollamento e condizioni igieniche spaventose...i prigionieri erano malnutriti e avevano limitato o nessun accesso alle cure mediche»*. Sottolinea, inoltre, l'uso della violenza come condotta sistematica per governare i centri di detenzione. (cfr. www.avvenire.it; Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya). Alla stregua di questa e altre segnalazioni circostanziate, la Procura internazionale dell'Aja ha aperto un'indagine ad ampio raggio sui crimini contro l'umanità commessi in Libia *«in collaborazione con una serie di Stati, organizzazioni internazionali e regionali e altri partner...sebbene la Libia non abbia aderito alle convenzioni per la giurisdizione internazionale dell'Aja, la Corte penale può intervenire anche a carico di Paesi non membri se a richiederlo, come in questo caso, è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che nel febbraio 2011 incaricò la magistratura dell'Aja ad investigare. L'indagine è guidata dal procuratore Fatou Bensouda il cui «Ufficio riceve informazioni da una varietà di fonti sulla situazione in Libia – ribadiscono dalla procura dell'Aja– comprese le relazioni del Segretario Generale sulla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)»*. L'inchiesta, ancora nella fase preliminare e dunque senza alcun mandato di cattura né indagati, procede anche nell'analisi delle effettive modalità operative delle motovedette e come i militari di Tripoli si rapportino con le forze navali dell'Unione Europea. I funzionari del Palazzo di Vetro nel loro rapporto ricevuto da Bensouda *«hanno anche documentato l'uso di forza eccessiva e illegale da parte dei funzionari del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale»*. Già nel maggio 2017 la procuratrice intervenendo al Palazzo di Vetro per aggiornare sull'andamento del dossier Libia disse che *«secondo fonti credibili, gli stupri, gli omicidi e gli atti di tortura sarebbero all'ordine del giorno e sono rimasta scioccata da queste informazioni che assicurano che la Libia è diventato un mercato per la tratta di esseri umani»*. All'Aja *procederanno per gradi*. *«Come facciamo con tutte queste informazioni – spiegano dalla procura internazionale – analizzeremo i materiali, a seconda dei casi, in conformità con lo Statuto di Roma con piena indipendenza e imparzialità»*. Tra gli episodi documentati e citati da Guterres vi è quello avvenuto il 6 novembre 2017 in acque internazionali, quando *«i membri della Guardia Costiera hanno picchiato i migranti con una corda e hanno puntato le*

armi da fuoco nella loro direzione durante un'operazione in mare». Anche a terra gli uffici che afferiscono al governo riconosciuto dall'Onu non si distinguono per le buone maniere. «L'Unsmil ha visitato quattro centri di detenzione supervisionati dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale – ricorda Guterres – e ha osservato un grave sovraffollamento e condizioni igieniche spaventose». I prigionieri «erano malnutriti e avevano limitato o nessun accesso alle cure mediche» (cfr. www.avvenire.it, "L'inchiesta. Libia, torture e soccorsi: ora indaga la Corte dell'AJA", 5.04.2018).

Peraltro, nelle ultime settimane si è assistito a sbarchi in Sicilia di migranti in gravissime condizioni di salute, ammalati e malnutriti, tanto che uno di essi è morto di cachessia (letteralmente morto di fame) appena sbarcato.

L'avvio di un percorso di integrazione sociale sul territorio e la giovane età del ricorrente (ha lasciato il paese a 18 anni), fanno, inoltre, desumere un percorso di maturazione ancora in atto e non del tutto completo, che subirebbe un brusco arresto in caso di un eventuale repentino rimpatrio nel suo paese di origine.

Dalla documentazione in atti si evince che il richiedente si sta gradualmente integrando in Italia, ove vive presso il centro di accoglienza "Ferrhotel" (v. dichiarazione di accoglienza presso il centro rilasciata dalla Caritas di Roma) e frequenta corsi di lingua italiana, utile per un suo futuro inserimento lavorativo al fine di poter condurre nel paese di accoglienza una vita dignitosa.

Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- riconosce a il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Sangiovanni

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 12 GIU 2018
Il direttore amministrativo
Fabrizio Conti